La Corte

Letti gli atti ed esaminata l'allegata documentazione;

premesso che il presente procedimento per l'eventuale declaratoria dello stato di adottabilità dei minori è stato aperto a seguito di richiesta in tal senso formulata dal P.M. presso il Tribunale per i Minorenni in data 8.02.2007:

premesso che, effettuate le audizioni di cui all'art. 12 legge n. 184/83, ed acquisiti i pareri previsti dall'art. 15 legge citata, a seguito dell'entrata in vigore in data 1° luglio 2007 delle disposizioni processuali previste dalla legge n. 149/2001 il giudice delegato ha invitato il tutore dei minori, Comune di procedere alla nomina di un difensore nell'interesse dei minori, giusta previsione di cui all'art. 8, comma quarto, legge n. 184/83 così come novellato dalla legge n. 149;

persona dell'avv. del Foro di Milano, già peraltro officiata dal medesimo Comune di quale proprio legale e in tale veste costituitasi nell'interesse di quest'ultimo con comparsa del 15 ottobre 2007;

premesso che il decreto di fissazione dell'odierna udienza per la trattazione del gravame proposto dai genitori è stato, dunque, notificato all'avv. nella duplice veste di difensore del tutore e di difensore dei minori e che la medesima si è ritualmente costituita, con memoria depositata il 7 aprile u.s., nel solo interesse del Comune di in forza di delibera del 13 febbraio precedente);

rilevato che la situazione processuale così originatasi vede pertanto la mancanza della presenza in giudizio del curatore dei minori, funzione che può peraltro legittimamente essere assolta dal difensore nominato ai sensi del richiamato art. 8, comma quarto, legge citata integrandosi adeguata forma di assistenza legale dei minori medesimi (a mente degli

artt. 2, 3 e 9 della Convenzione di Strasburgo del 1996, ratificata e resa esecutiva con legge n. 77/2003, nonché dell'art. 86 c.p.c.);

ritenuto che deve nella specie ravvisarsi un potenziale conflitto di interessi tra la posizione del tutore e quella dei minori interessati alla procedura di adottabilità, conflitto da riguardarsi ex ante in via astratta e generale, sì che non pare possibile che tale duplice veste di rappresentante processuale sia assunta da un unico legale;

ritenuto che, riservata al prosieguo del giudizio ogni ulteriore considerazione, si impone in questa sede in via del tutto preliminare l'eliminazione del descritto profilo di irregolarità; ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina dell'avv.

ritenuto che dovrà di conseguenza essere disposto congruo rinvio del presente procedimento per consentire al nominato curatore /difensore di costituirsi nel grado e di assumere l'autonoma posizione processuale che riterrà maggiormente confacente al prioritario interesse dei minori nei confronti dei quali assume l'assistenza legale a sensi di legge,

P. T. M.

Nomina quale curatore / difensore dei minori

i'avv. del Foro di Milano, domiciliato in Milano nello studio sito in

Via I

Assegna termine per la sua costituzione in giudizio sino al 15 luglio 2008

Rinvia il processo per l'ulteriore sua trattazione in camera di consiglio all'udienza del 9, 10.2008 rue invitando le parti oggi presenti a comparire per tale data, con avvertenza che non verrà loro

comunicato ulteriore avviso.

Milano, 17 aprile 2008.

Il Presidente